



*Ministero della Salute*

*Ufficio Legislativo*


*Lungotevere Ripa, 1 – 00153 Roma*

Ministero della Salute

LEG

0003662-P-09/06/2020

F. l. a. a/2020/1568



Alla Federazione nazionale unitaria  
dei titolari di farmacia italiani  
FEDERFARMA

Via Emanuele Filiberto, 190  
ROMA  
e-mail: [box@federfarma.it](mailto:box@federfarma.it)

e, p.c.

All'Ufficio di Gabinetto

Alla Direzione Generale dei dispositivi  
medici e del servizio farmaceutico

Al Ministero dell'Economia e delle  
finanze  
- Ufficio Legislativo

Alla Agenzia delle entrate  
Direzione contribuenti

**Roma**

**OGGETTO:** decreto - legge 19 maggio 2020 n.34 - applicazione Articolo 124  
*"Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione  
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".*

Si riscontra la nota del 22 maggio 2020, prot. n. UE.UTP AA/AC/7610 concernente  
in particolare chiarimenti ai fini della precisa individuazione dei prodotti indicati all'art.  
124 del decreto legge in oggetto in regime di esenzione da IVA sino al 31 dicembre 2020  
e, al riguardo, si rappresenta in via preliminare quanto segue.

La Commissione europea, al fine di affrontare la pandemia, ha consentito con una  
nota del 26 marzo 2020 (peraltro citata nella allegata nota del 3 aprile 2020 inviata ai  
direttori generali degli Stati membri) anche interventi sui dazi e tassazioni; in particolare  
la nota del 3 aprile 2020, fornisce un elenco indicativo, orientativo per gli Stati membri,  
che lascia liberi gli stessi di agire in base alle esigenze nazionali.

La lista di dispositivi medici contenuta nell'art. 124<sup>1</sup> del decreto legge n. 34 del 2020 che, in occasione dell'emergenza COVID-19, assoggettata al regime di esenzione IVA è stata individuata senza un coinvolgimento diretto di questo Ministero.

Al Ministero dell'economia e delle Finanze nonché all'Agenzia delle entrate alla quale la presente è inviata per conoscenza per quanto di competenza, e in spirito collaborativo si forniscono i seguenti elementi.

Nello specifico si ritiene che rientrino tra le definizioni di:


- Mascherine: anche le mascherine chirurgiche autorizzate in deroga dall'Istituto superiore di sanità ex art. 15, comma 2, del decreto legge n. 18 del 2020;
- Strumentazione per diagnostica per COVID-19: anche i Saturimetri (pulsossimetri e ossimetri), in quanto sono dispositivi medici che permettono di diagnosticare una sofferenza a carico dell'apparato respiratorio di cui è responsabile COVID-19;
- Termometri: tutti i termometri per la rilevazione delle temperatura corporea;
- Provette sterili: provette sterili per la raccolta delle urine (si precisa che si tratta di IVD ovverosia dispositivi medici diagnostici in vitro).

Mentre i concentratori di ossigeno potrebbero rientrare quale strumentazione varia utilizzate per pneumologia respiratoria, in termini generici *"nelle attrezzature di ospedali da campo"*.

Quanto alla riconduzione al regime di esenzione dei "detergenti disinfettanti per mani" ci si rimette alle valutazioni dell'Agenzia delle Entrate cui compete la esatta delimitazione del campo di applicazione della misura in oggetto.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

(Cons. Luca Monteferrante)



MC

<sup>1</sup> Art. 124 Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-ter, è aggiunto il seguente: "1-ter.1. Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo:".

2. Per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le cessioni di beni di cui al comma 1, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in 257 milioni di euro per l'anno 2020 e 317,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265